Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 ottobre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1974, n. **490**.
Applicazione della convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 . . . . Pag. 7159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1974, n. **491**.
Autorizzazione all'emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per gli anni 1974 e 1975 . . Pag. 7159

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1974, n. **492**.
Prelevamento di L. 1.720.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 Pag. 7160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1974, n. **493**.
Riconoscimento della personalità giuridica della « Associazione italiana per il World Wildlife Fund », in Roma. Pag. 7161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocisterna « Arno » . . . . Pag. 7161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9702 » . . . . Pag. 7161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9704 » . . . . Pag. 7162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.M. « 9921 » . . . . Pag. 7162

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.
Approvazione di nuovi moduli di conto corrente per procedure automatizzate . . . . Pag. 7162

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Roma, in Casalgrande . . . . Pag. 7172

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.
Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino . . . . Pag. 7172

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salotti Manfredi, in Gottolengo . . . . Pag. 7172

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Fedra, in Fiorano Modenese . . . . Pag. 7173

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.
Limiti e modalità per la concessione del contributo negli interessi sui finanziamenti all'esportazione, ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi della legge 28 febbraio 1967, n. 131 . . . . Pag. 7173

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Autorizzazione alla Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bergamo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio a tutto il territorio della regione Lombardia. Pag. 7174

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1974.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Viterbo . . Pag. 7174

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Tunes. Pag. 7175

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 7175

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7175

Ministero delle finanze: Errata-corrige Pag. 7176

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca privata italiana, società per azioni, in Milano, in liquidazione coatta . Pag. 7176

Regione Lombardia:

Approvazione della revisione generale del piano regolatore generale del comune di Orzinuovi e della prima variante ad esso . . Pag. 7176

Variante alle norme tecniche del piano regolatore generale del comune di Giussano Pag. 7176

Approvazione del piano di zona del comune di Legnano. Pag. 7176

Approvazione del piano di zona del comune di Cuggiono. Pag. 7176

Approvazione del piano di zona del comune di Suzzara. Pag. 7176

Variante in ampliamento del piano consortile per l'edilizia economica e popolare di Milano, relativamente ai comuni di Buccinasco, Lacchiarella e Milano Pag. 7176

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Concorso pubblico, per titoli, a quattordici posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale d'archivio e del personale dattilografo della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere esecutive delle altre amministrazioni dello Stato Pag. 7177

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dodici posti, elevati a tredici, di consigliere in prova . Pag. 7178

REGIONI

Regione Campania:

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **45.**

Rettifica alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, concernente « Istituzione delle comunità montane in Campania » . . . Pag. 7179

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **46.**

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura . Pag. 7179

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **47.**

Interventi per l'assunzione di oneri a carico della Regione per gli autoservizi in Campania dell'Istituto nazionale trasporti . . . . Pag. 7180

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **48.**

Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali. Pag. 7180

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **49.**

Finanziamento regionale per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di biblioteche di enti locali, potenziamento delle attività e dei servizi delle biblioteche. Pag. 7183

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **50.**

Misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della regione Campania per il quinquennio 1974-78 . . Pag. 7185

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **51.**

Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi . . . . Pag. 7185

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. **52.**

Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente: Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della regione Campania . . . . Pag. 7186

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. **53.**

Norme per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato. Revoca del trattamento economico di missione previsto dalla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 5. Pag. 7188

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL **19 OTTOBRE 1974:**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Ferdinando Zanoletti metalli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1974. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni, in Torino:** Obbligazioni « Teti 6,50 % 1956-1976 » sorteggiate il 2 ottobre 1974. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Montecatini 6 % 1958 » sorteggiate il 30 settembre 1974. — **Costruzione riordino esercizio acquedotti - C.R.E.A., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 80.000.000 sorteggiate il 27 settembre 1974. — **Costruzione riordino esercizio acquedotti - C.R.E.A., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 120.000.000 sorteggiate il 27 settembre 1974. — **Officine Viberti, società per azioni, in Nichelino (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1974. — **Autostrada Torino-Savona, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1974. — **Società italiana per la fabbricazione di contatori elettrici - S.A.I.C.E., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1974. — **Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 1975-1984 » sorteggiate nella 1ª estrazione. — **Magazzini generali doganali Vanzago, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni « 1974-1983 » sorteggiate nella 2ª estrazione. — **Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 1967-1976 » sorteggiate nella 9ª estrazione. — **S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni del prestito di L. 500.000.000 sorteggiate il 30 settembre 1974. — **S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni del prestito di L. 400.000.000 sorteggiate il 30 settembre 1974. — **S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni del prestito di L. 300.000.000 sorteggiate il 30 settembre 1974. — **Manifattura ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1974. — **Ditta Michele Ratti, società per azioni, in Luino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1974. — **Inverni & Della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1974. — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Estrazione di obbligazioni. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione speciale per il credito industriale:** Obbligazioni « 6 % 1969-1989 » sorteggiate il 2 ottobre 1974. — **Banca Nazionale del**

Lavoro - **Sezione speciale per il credito industriale:** Obbligazioni « 7 % 1970-1990 » sorteggiate il 2 ottobre 1974. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione speciale per il credito industriale:** Obbligazioni « 7 % 1971-1991 » sorteggiate il 2 ottobre 1974. — **Officine metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1974. — **ANIC, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni « A.B.C.D. - Società italiana per azioni - Asfalti bitumi cementi e derivati » sorteggiate il 12 agosto 1974. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1974 (Delibera 6 dicembre 1963). — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1974 (Delibera 16 febbraio 1957). — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1974. — **F.E.S.A. - Ferramenta emiliana società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1974. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 5,50 % 1963-1983 » sorteggiate l'8 ottobre 1974. — **S.A.B.A. - Società per azioni bonifiche agrarie, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1974. — **Borsalino Giuseppe & fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1974. — **Arnoldo Mondadori editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % 1961-1975 » sorteggiate il 10 ottobre 1974. — **Arnoldo Mondadori editore, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « 6 % 1960-1974 ». — **Metropolitana milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1974. — **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1974. — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni « 6 % 1955 » sorteggiate il 24 settembre 1974. — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni « 6 % 1961 » sorteggiate il 24 settembre 1974.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1974, n. 490.

Applicazione della convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, concernente la ratifica e l'esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, nonchè la delega al Governo per la emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione stessa;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente frase:

« Il produttore deve ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori interessati l'ammontare del compenso suddetto ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonchè le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento ».

Art. 3.

All'art. 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

« I diritti previsti nel precedente comma si estendono alla televisione ».

Art. 4.

L'art. 23 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è sostituito dal seguente:

« La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.

Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso.

Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1974

LEONE

RUMOR — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 10. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1974, n. 491.

Autorizzazione all'emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per gli anni 1974 e 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1975 le seguenti serie di francobolli: commemorativi del 6° centenario della morte di Giovanni Boccaccio; commemorativi del 5° centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti; commemorativi dell'eroico sacrificio di Salvo D'Acquisto; celebrativi delle imprese spaziali italiane; celebrativi del XXV Anno Santo; celebrativi dell'anno internazionale della donna; celebrativi del XXX anniversario della Resistenza; celebrativi della 17ª giornata del francobollo; celebrativi dell'Idea europea;

Riconosciuta altresì l'opportunità di integrare il programma di emissione di francobolli per il 1974 con una serie di francobolli celebrativi del 1° centenario degli Ordini forensi italiani, nonchè di una serie di francobolli celebrativi del XIV Congresso internazionale della vite e del vino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione nell'anno 1975 delle seguenti serie di francobolli:

1) commemorativi del 6° centenario della morte di Giovanni Boccaccio;

2) commemorativi del 5° centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti;

3) commemorativi dell'eroico sacrificio di Salvo D'Acquisto;

4) celebrativi delle imprese spaziali italiane;

5) celebrativi del XXV Anno Santo;

6) celebrativi dell'anno internazionale della donna;

7) celebrativi del XXX anniversario della Resistenza;

8) celebrativi della 17ª giornata del francobollo;

9) celebrativi dell'Idea europea.

E' altresì autorizzata l'emissione, nel 1974, di una serie di francobolli celebrativi del 1° centenario degli Ordini forensi italiani, nonchè di una serie di francobolli celebrativi del XIV Congresso internazionale della vite e del vino.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 11. — SCIARRETTA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1974, n. **492**.

Prelevamento di L. 1.720.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 1.720.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1974.

Signor Presidente,

Il presente provvedimento è inteso al prelevamento di L. 1.720.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spesa per la pulizia, il riscaldamento e il condizionamento d'aria (cap. 2052) . . . . L. 700.000.000
(maggiori ed imprevedibili spese verificatesi per l'aumento dei costi per il riscaldamento e la pulizia di locali di amministrazioni statali)

Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro (cap. 2133) . . . . . . » 256.000.000
(maggiori e non adeguatamente prevedibili spese connesse con le emissioni di buoni ordinari del Tesoro, rese necessarie dall'attuale situazione monetaria e finanziaria)

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso spese per missioni all'estero (cap. 1536) e spese eventuali all'estero (cap. 1789) . . . . » 164.000.000
(maggiori esigenze verificatesi in relazione al viaggio del Presidente della Repubblica negli Stati Uniti d'America)

Spese di cerimoniale (cap. 1618) . . . » 50.000.000
(aumento, prima non prevedibile, delle spese di cerimoniale relative alle visite di Capi di Stato e di personalità estere al seguito)

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni (cap. 1787) . . . . » 150.000.000
(maggiori ed imprescindibili spese dovute a molteplici impegni di lavoro in sede di organismi internazionali, i cui programmi non risultavano assolutamente prevedibili)

Ministero dell'interno:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata (cap. 1461) . . . . » 400.000.000
(maggiori spese per una più proficua lotta contro la delinquenza organizzata)

L. 1.720.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, ed in particolare l'art. 35;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, è autorizzato il prelevamento di L. 1.720.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 2052. — Spese per la pulizia, ecc.	L.	700.000.000
Cap. 2133. — Spese per l'allestimento, ecc.	»	256.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1536. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	75.000.000
Cap. 1618. — Spese di cerimoniale, ecc.	»	50.000.000
Cap. 1787. — Spese per l'organizzazione, ecc.	»	150.000.000
Cap. 1789. — Spese eventuali all'estero	»	89.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1461. — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc.	»	400.000.000
	L.	1.720.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1974, n. **493.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Associazione italiana per il World Wildlife Fund », in Roma.

N. 493. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Associazione italiana per il World Wildlife Fund » in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 12. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocisterna « Arno ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 1289 del 6 maggio 1928, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1928, dispensa 22ª, dal quale risulta che la motocisterna « Arno » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5508 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motocisterna « Arno », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 276

(8167)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9702 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 18ª, dal quale risulta che il M.T.P. « 9702 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5514/7 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.P. « 9702 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 281

(8311)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9704 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 18ª, dal quale risulta che il M.T.P. « 9704 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5514/1 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.P « 9704 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 282

(8312)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.M. « 9921 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1967 pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1967, dispensa 7ª, dal quale risulta che il M.T.M. « 9921 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 20 novembre 1962;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5521 in data 25 giugno 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.M. « 9921 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 30 giugno 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 323

(8171)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Approvazione di nuovi moduli di conto corrente per procedure automatizzate.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Viste le norme contenute nel libro III del predetto testo unico relative ai servizi di bancoposta e, in particolare, le norme del capo III del citato libro riguardanti la disciplina del servizio dei conti correnti postali;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni del 10 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 ottobre 1973;

Valutate le particolari esigenze operative connesse all'introduzione, nell'ambito degli attuali uffici dei conti correnti, di procedure automatizzate;

Considerato che tali procedure saranno introdotte gradualmente e coesisteranno, pertanto, con quelle in atto esistenti basate su lavorazioni manuali;

Ritenuta l'opportunità di fissare sin d'ora, per le varie operazioni del servizio dei conti correnti, i tipi dei moduli con caratteristiche idonee per i procedimenti automatizzati;

Accertata la necessità, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del nuovo codice postale e delle telecomunicazioni, di escludere dalla nuova disciplina dei moduli gli assegni fiduciari di cui al primo comma, lettera *d*), dell'art. 124 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;

Considerata, infine, l'opportunità di disciplinare con successivo decreto le nuove caratteristiche degli assegni a copertura garantita, compresi quelli di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 29 dicembre 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I modelli da utilizzare per effettuare versamenti e disporre prelevamenti sui conti correnti automatizzati sono i seguenti:

1) Mod. ch 8-*bis* AUT — tipo documento 15 — bollettino per versamento a tre tagliandi, di colore bianco;

2) Mod. ch 8-*quater* AUT — tipo documento 16 — bollettino per versamento a quattro tagliandi, con attestazione, di colore cilestrino;

3) Mod. ch 8-*bis* AUT — tipo documento 17 — bollettino per versamento a favore del proprio conto corrente, a tre tagliandi, di colore verdino pallido;

4) Mod. ch 8-*ter* AUT — tipo documento 16 — bollettino per versamento a quattro tagliandi, predisposto anche come postagiro, per il versamento di tasse, di colore bianco;

5) Mod. ch 16 AUT — tipo documento 25 — assegno postale, di colore verde retinato su fondo bianco, ad esclusione del riquadro in alto riservato all'intestazione del conto, del cerchietto a destra per il bollo dell'ufficio, della zona sottostante riservata alle codificazioni per il trattamento automatico, dello spazio per le comunicazioni del traente e della matrice che sono in bianco;

6) Mod. ch 16 Spec AUT — tipo documento 25 — assegno postale privo di matrice e di contromatrice, di colore verde retinato su fondo bianco, ad esclusione del riquadro in alto riservato all'intestazione del conto, del cerchietto a destra per il bollo dell'ufficio, della zona sottostante riservata alle codificazioni per il trattamento automatico e dello spazio per le comunicazioni del traente che sono in bianco;

7) Mod. ch 20 AUT — tipo documento 35 — postagiro, di colore rosa pallido;

8) Mod. ch 20 Spec AUT — tipo documento 35 — postagiro privo di matrice e di contromatrice, di colore rosa pallido.

L'amministrazione ha facoltà di disporre l'utilizzazione dei modelli di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma anche per operazioni relative a conti non automatizzati.

Art. 2.

Tutti i modelli sono stampati su carta speciale che abbia caratteristiche tali da renderli idonei alla lettura ottica, specie per quanto riguarda grammatura, spessore, coefficiente di attrito, resistenza allo strappo longitudinale e trasversale, rigidità longitudinale e trasversale e levigatezza.

Gli assegni modelli ch 16 AUT e ch 16 Spec AUT presentano inoltre la filigrana, ad eccezione dello spazio sottostante riservato alle codificazioni per il trattamento automatico.

Art. 3.

Le dimensioni dei modelli e delle loro singole parti, nonché le leggende e le indicazioni impresse a stampa sui modelli stessi sono quelle risultanti dai fac-simili di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni ai correntisti per la stampa in proprio e a loro spese dei bollettini di versamento, previste dall'art. 102 del regolamento generale dei servizi postali, parte seconda, possono essere concesse esclusivamente per i moduli indicati ai numeri 1), 2) e 4) del precedente art. 1, previo accertamento da parte dell'amministrazione della conformità dei moduli stessi a tutte le caratteristiche stabilite dal presente decreto, ivi comprese quelle del tipo di carta i cui valori ottimali sono quelli indicati nell'allegato *B*.

L'inserimento nei predetti moduli di particolari indicazioni richieste dal correntista può essere concesso soltanto se riguardino la causale del versamento e siano conciliabili con le esigenze, anche di natura tecnica, del servizio.

L'amministrazione può, altresì, autorizzare la stampa e l'utilizzazione dei bollettini di versamento predisposti anche come postagiro per il pagamento di somme a favore di amministrazioni statali, enti pubblici, enti erogatori di pubblici servizi, banche, casse di risparmio e istituti di credito e di assicurazione.

Art. 5.

Ferma restando la facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 1 e quella di revoca delle autorizzazioni alla stampa in proprio, già concesse ai sensi dell'art. 102 del regolamento generale dei servizi postali, parte II, per i conti correnti non automatizzati restano in uso i moduli impiegati prima della data di entrata in vigore del precedente decreto.

Restano in vigore le disposizioni del decreto ministeriale 27 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 29 dicembre 1972, relativo all'assegno postale non trasferibile a copertura garantita per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, salvo quanto previsto dal successivo comma, le disposizioni del decreto ministeriale 10 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 ottobre 1973, concernenti la disciplina provvisoria degli assegni trasferibili, non trasferibili e fiduciari, emanata in attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione al testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Gli assegni fiduciari di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 10 settembre 1973 sono da considerarsi, ai fini della tassazione, come assegni trasferibili.

Art. 6.

La disciplina degli assegni trasferibili e non trasferibili prevista dagli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 10 settembre 1973, si applica anche agli assegni emessi con l'utilizzazione dei modelli ch 16 AUT e ch 16 Spec AUT, relativi ai conti automatizzati.

Fino a quando non saranno istituiti appositi moduli per gli assegni fiduciari, i titolari di conti automatizzati possono emettere assegni di tale tipo sui moduli ch 16 AUT. Nella fattispecie si applicano le norme di cui all'art. 4 del decreto ministeriale sopra indicato e quelle di cui all'ultimo comma del precedente art. 5.

I prelevamenti urgenti a proprio favore, su conti automatizzati, possono essere disposti mediante assegni mod. ch 16 AUT con l'osservanza, se riscossi in tempo reale, delle disposizioni di cui all'art. 5 del ripetuto decreto ministeriale 10 settembre 1973.

Gli assegni indicati nel secondo e terzo comma del presente articolo sono riscuotibili presso gli uffici abilitati al pagamento in tempo reale.

Art. 7.

Le norme del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro: TOGNI

ALLEGATO A

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.
Lire
sul C/C N.
intestato a
eseguito da
residente in
addì
Bollo a data
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
Cartellino del bollettario
tassa data progress.

Bollettino di L.
Lire
sul C/C N.
intestato a
eseguito da
residente in
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
numerato d'accettazione
L'UFF. POSTALE
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditam. di L.
Lire
sul C/C N.
intestato a
eseguito da
residente in via
addì
Bollo a data
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
N. del bollettario ch 9
Mod. ch-8-bis AUT. cod.

Importante non scrivere nella zona sottostante!
data progress. numero conto importo

> < 15 <

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bluastro il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non siano impressi a stampa).

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

A tergo del certificato di accreditamento i versanti possono scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti destinatari.

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale accettante.

La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Spazio per la causale del versamento
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici pubblici)

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

S.R.L.-OFFICINA C.V.-ROMA

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di accreditamento di L.
Lire
sul C/C N.
Intestato a
eseguito da
residente in
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.
Lire
sul C/C N.
intestato a
eseguito da
residente in
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
Cartellino del bollettario
Bollo a data
tassa data progress.

Bollettino di L
Lire
sul C/C N.
intestato a
eseguito da
residente in
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
numerato d'accettazione
L'UFF POSTALE
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditam di L
Lire
sul C/C N
intestato a
eseguito da
residente in via
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
Importante non scrivere nella zona sottostante!
data progress. numero conto importo

Mod. ch-8-quater AUT. cod.

16<

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

Spazio per la causale del versamento
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici pubblici)

AVVERTENZE

Il presente modulo serve per effettuare versamenti dei quali si chiede, oltre la ricevuta, l'attestazione. Tali versamenti sono soggetti al prescritto diritto fisso oltre le normali tasse.

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bluastro il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non siano impressi a stampa).

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

A tergo del certificato di accreditamento e della attestazione è riservato lo spazio per l'indicazione della causale del versamento che è obbligatoria per i pagamenti a favore di Enti pubblici.

L'ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (attestazione e ricevuta) debitamente bollate.

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale accettante.

La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Spazio per la causale del versamento
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici pubblici)

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

8,25 8,25 63 102
330

75 96 1"/12 9"/12

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L

Lire

sul C/C N.

intestato a se stesso

eseguito dal correntista

residente in

via

addì

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

Cartellino del bollettario

tassa | data | progress.

Tassa esente

Bollettino di L

Lire

sul C/C N

intestato a se stesso

eseguito dal correntista

residente in

via

addì

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

numerato d'accettazione

L'UFF. POSTALE

Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditam. di L

Lire

sul C/C N.

intestato a se stesso

eseguito dal correntista

residente in

via

addì

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

N. del bollettario ch 9

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data | progress. | numero conto | importo

Mod. ch-8-bis-AUT. cod.

> < 17 <

75 · 96 · 1/12 · 9/12

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Il correntista che effettua versamenti sul proprio conto corrente, deve indicarne il numero e far seguire alle parole «eseguito dal correntista» l'esatta intestazione del conto corrente stesso.

Il presente bollettino deve essere compilato a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bluastro, in tutte le sue parti, su ciascuna delle quali deve essere chiaramente indicata anche l'effettiva data in cui avviene l'operazione.

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale accettante.

VERSAMENTO DEL CORRENTISTA SUL PROPRIO CONTO CORRENTE

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

LRS-OFFICINA C.V.-ROMA

82.5 · 63 · 102 · 247.5

CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione di un versamento o postagiro di L.
Lire
sul C/C N.
Intestato a
eseguito da
residente in
titolare del C/C N
addì
Bollo a data
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
N. del bollettario ch 9
data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta di un versamento o postagiro di L.
Lire
sul C/C N.
Intestato a
eseguito da
residente in
titolare del C/C N.
addì
Bollo a data
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
Cartellino del bollettario
tassa data progress.

Bollettino o postagiro di L
Lire
sul C/C N.
Intestato a
eseguito da
titolare del C/C N.
Firma
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
numerato d'accettazione
L'UFF. POSTALE
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accredit. di un versam. o postagiro di L
Lire
sul C/C N.
Intestato a
eseguito da
residente in
titolare del C/C N.
addì
Bollo a data
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
N. del bollettario ch 9
Mod. ch-8-ter AUT. cod.

Importante non scrivere nella zona sottostante!
data progress. numero conto importo

> < 16<

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante

Spazio per la causale del versamento
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici pubblici)

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

AVVERTENZE

Il presente modulo serve per effettuare versamenti dei quali si chiede, oltre la ricevuta, l'attestazione. Tali versamenti sono soggetti al prescritto diritto fisso oltre le normali tasse.

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bluastro il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non siano impressi a stampa).

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

A tergo del certificato di accreditamento e della attestazione è riservato lo spazio per l'indicazione della causale del versamento che è obbligatoria per i pagamenti a favore di Enti pubblici.

L'ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (attestazione e ricevuta) debitamente bollate.

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale accettante.

La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

I correntisti postali possono usare il presente modulo come postagiro, inviandolo al proprio Centro di Raccolta o Ufficio Conti, in busta mod. **ch 42 c** AUT.

Spazio per la causale del versamento
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici pubblici)

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

MATRICE ASSEGNO POSTALE

L. ......

a favore di ......

Credito

L. ...... precedente

L. ...... prelevato

L. ...... residuo

numero assegno

li ......

CONTROMATRICE

C/C N ......

di ......

L. ......

Tassa L. ......

a favore di ......

li ......

FIRMA DEL TRAENTE

Comunicazioni del Traente

ASSEGNO di L. ......

conto corrente postale

ASSEGNO POSTALE di L. ...... (in cifre)

...... (in lettere)

Pagabile nell'Ufficio postale di ...... riservato all'ufficio — indicazione dell'Ufficio postale

addì ......

FIRMA DEL TRAENTE

a favore di ......

bollo dell'Ufficio

(1) Indicare: trasferibile – non trasferibile.

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

numero assegno — numero conto — ufficio post. — importo

Mod. ch 16 AUT. Cod.

RISERVATO ALL'UFFICIO addebitato al conto traente

IL VERIFICATORE

Assegno vistato con il

N ......

IL VIDIMATORE — IL REVISORE

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

GIRATE

(Il presente assegno non è valido se non reca i bolli di vidimazione)

QUIETANZA

N. di pagamento

AVVERTENZE

ESIGIBILITÀ: riscuotibile presso qualsiasi Ufficio Postale se l'importo non eccede L. 50.000; presso l'Ufficio indicato sul presente titolo o altro purchè abilitato al pagamento in tempo reale per importi superiori.

VALIDITÀ: 2 mesi oltre quello in cui l'assegno è stato vidimato. Gli assegni non riscossi nè rinnovati si prescrivono al termine del 2° anno successivo a quello in cui fu apposto il visto.

Vidimato in data ......

il vidimatore

il revisore

76
55
8/12
1/12
(fondino colore verde chiaro)
conto corrente postale
ASSEGNO POSTALE di L.
(in cifre)
(in lettere)
bollo dell'Ufficio
indicazione dell'Ufficio postale
riservato all'ufficio
Pagabile nell'Ufficio postale di
a favore di
addì
FIRMA DEL TRAENTE
(1) indicare: trasferibile - non trasferibile
Importante: non scrivere nella zona sottostante!
numero conto
ufficio post.
importo
numero assegno
25
Comunicazioni del Traente
ASSEGNO di L. ....
GIRATE
(il presente assegno non è valido se non reca i bolli di vidimazione)
QUIETANZA
N. di pagamento
AVVERTENZE
ESIGIBILITÀ: riscuotibile presso qualsiasi Ufficio Postale se l'importo non eccede L. 50.000; presso l'Ufficio indicato sul presente titolo o altro purchè abilitato al pagamento in tempo reale per importi superiori.
VALIDITÀ: 2 mesi oltre quello in cui l'assegno è stato vidimato. Gli assegni non riscossi nè rinnovati si prescrivono al termine del 2° anno successivo a quello in cui fu apposto il visto.
Vidimato in data ....
il vidimatore
il revisore
IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!
165
208
43

(fondino colore rosa)

MATRICE POSTAGIRO
L. ....
a favore del conto
N. ....
intestato a ....
Credito:
L. .... precedente
L. .... prelevato
L. .... residuo
numero postagiro

CONTROMATRICE
C/C N. ....
di ....
L. ....
a favore del
C/C N. ....
intestato a ....
FIRMA DEL TRAENTE

Mod. ch 20 AUT. cod.

conto corrente postale

POSTAGIRO di L. .... (in cifre)
.... (in lettere)
a favore del C/C N. ....
intestato a : ....
FIRMA DEL TRAENTE
bollo dell'ufficio
Importante: non scrivere nella zona sottostante!
num. postagiro | conto traente | conto benef. | importo

> < 35 <

RISERVATO ALL'UFFICIO
addebitato al conto traente
IL VERIFICATORE
L'OPERATORE

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!
COMUNICAZIONI DEL TRAENTE SULLA CAUSALE DELL'EMISSIONE
Addebitato al conto traente e accreditato al conto beneficiario:
in data ....
.... l'operatore
TITOLO NON PAGABILE IN CONTANTI: VALE COME CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO

Quote: 76 — 55 — 1/12" — 9/12" — 43 — 43 — 165 — 251

(fondino colore rosa)

conto corrente postale

POSTAGIRO di L. (in cifre)

(in lettere)

a favore del C/C N.

intestato a:

FIRMA DEL TRAENTE

Mod. ch. 20 Spec. AUT. cod.

bollo dell'Ufficio

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

num. postagiro conto traente conto benef. importo

> < 35 <

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

COMUNICAZIONI DEL TRAENTE SULLA CAUSALE DELL'EMISSIONE

Addebitato al conto traente e accreditato al conto beneficiario:

in data ....

l'operatore ....

TITOLO NON PAGABILE IN CONTANTI: VALE COME CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO

I.P.S.-OFFICINA C.V.-ROMA

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE OTTIMALI

Peso	90 gr/m^2.
Direzione della grana	Parallela al bordo inferiore del documento.
Spessore	0,12 mm.
Rigidezza	3,5.
Levigatezza	80 secondi.
Resistenza allo strappo	50 gr.
Coefficiente statico di attrito . .	0,5.
Porosità	90.
Riflettenza ottica	85%.
Angolo di taglio	90°.
Disallineamento dei caratteri . .	Nullo in via ideale.

(8394)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Roma, in Casalgrande.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Ceramica Roma di Casalgrande (Reggio Emilia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Roma di Casalgrande (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8385)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8391)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salotti Manfredi, in Gottolengo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Salotti Manfredi di Gottolengo (Brescia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salotti Manfredi di Gottolengo (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8387)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Fedra, in Fiorano Modenese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Ceramica Fedra di Fiorano Modenese (Modena) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Fedra di Fiorano Modenese (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8388)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Limiti e modalità per la concessione del contributo negli interessi sui finanziamenti all'esportazione, ammessi all'intervento del *Mediocredito centrale*, ai sensi della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, il quale prevede che i piani generali di utilizzo delle disponibilità finanziarie predisposti dal Mediocredito centrale saranno approvati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Comitato che sovraintende alla gestione delle assicurazioni per il rischio derivante dai crediti relativi all'esportazione;

Visto l'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sostituito dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il quale nel costituire un fondo per la concessione di contributi negli interessi su finanziamenti in sostituzione e a completamento delle operazioni di risconto effettuate dal Mediocredito centrale, stabilisce che i limiti e le modalità per la concessione dei contributi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto il parere espresso sul piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie presentato dal Mediocredito centrale per il 1974 dal Comitato che sovraintende alla gestione delle assicurazioni per il rischio derivante dai crediti relativi all'esportazione;

Viste le note del Mediocredito centrale del 18 gennaio e del 22 febbraio 1974;

Considerato che in attesa di determinazioni circa il suddetto piano presentato dal Mediocredito centrale si rende intanto necessario procedere alla determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi indicati nel piano stesso, al fine di consentire al Mediocredito centrale l'utilizzo delle disponibilità finanziarie conferite e da conferire al fondo succitato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 28 maggio 1973, n. 295;

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'esigenza di consentire frattanto al Mediocredito centrale di utilizzare le disponibilità del fondo contributo interessi e di proseguire, quindi, la sua attività agevolativa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è approvata la parte del piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie per l'anno 1974 del Mediocredito centrale concernente i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi nei termini indicati dallo stesso Mediocredito centrale che qui appresso si trascrivono:

« Il Mediocredito centrale, nei limiti dell'importo complessivo derivante dal residuo degli stanziamenti pubblici di cui all'art. 4 della legge 28 maggio 1973,

n. 295 e dell'eventuale dividendo che verrà accertato in sede di approvazione del bilancio del 1973, corrisponderà contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti ammessi all'intervento dell'Istituto in misura non superiore alla differenza tra il tasso base ed il tasso agevolato stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per gli interventi del Mediocredito medesimo.

I contributi saranno corrisposti agli istituti ed aziende di credito in rate determinate in relazione ai piani di ammortamento delle singole operazioni; saranno inoltre corrisposti per gli opportuni conguagli derivanti dalle diverse forme di intervento.

Rimane la facoltà dell'Istituto di sostituire in tutto o in parte le operazioni di finanziamento con l'agevolazione mediante il contributo negli interessi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di fondi per contributi agli interessi, ed alle esigenze di tesoreria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(7823)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Autorizzazione alla Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bergamo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio a tutto il territorio della regione Lombardia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo 23 dicembre 1940, con il quale la Banca mutua popolare di Bergamo, anonima cooperativa con sede in Bergamo, ora Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio della provincia di Bergamo;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca mutua popolare di Bergamo, anonima cooperativa con sede in Bergamo, ora Banca popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata, con il decreto del Capo del Governo 23 dicembre 1940, di cui in premessa, è estesa a tutto il territorio della regione Lombardia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8115)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1974.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Viterbo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 89 del 26 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 del 9 novembre 1972, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Viterbo ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Viterbo dal 20 febbraio 1974 al 21 aprile 1974 e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Viterbo, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(8467)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Tunes

Con decreto 8 aprile 1974, n. 112, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune censuario di Tunes (Bolzano) segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli numeri 2 e 3, foglio poss. 124, particella tavolare 78/11, già parte della p.f. 864/3 ora contraddistinta con la nuova p.f. 864/5 della superficie di mq. 2.450 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 9 giugno 1971 in scala 1 : 2880 dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8372)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1974, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 330, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 29 settembre 1971 dal prof. Giovanni Cerri, avverso la nota ministeriale 7 maggio 1971, n. 150, riguardante la decorrenza della nomina in ruolo.

(8401)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1974, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 331, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 16 luglio 1972 dal professore Giovanni Bronzin, avverso la restituzione al ruolo di provenienza disposta col provvedimento ministeriale 15 dicembre 1971, n. 16160.

(8402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 16 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	669,60	669,60	669,45	669,60	669,50	669,80	669,50	669,60	669,70	669,60
Dollaro canadese	682 —	622 —	681,90	682 —	681,75	682 —	682,25	682 —	682 —	682 —
Franco svizzero	230,61	230,61	230,21	230,61	229,12	230,60	230,25	230,61	230,61	230,61
Corona danese	111 —	111 —	111 —	111 —	110,59	111,05	111 —	111 —	111 —	111 —
Corona norvegese	121,35	121,35	121,40	121,35	121,51	121,30	121,22	121,35	121,35	121,35
Corona svedese	152,77	152,77	152,70	152,77	151,99	152,70	152,70	152,77	152,77	152,77
Fiorino olandese	252,05	252,05	252,05	252,05	251,05	252,10	251,93	252,05	252,05	252,05
Franco belga	17,368	17,368	17,3675	17,368	17,25	17,35	17,3675	17,368	17,36	17,368
Franco francese	141,37	141,37	141,50	141,37	141,33	141,35	141,28	141,37	141,37	141,37
Lira sterlina	1561,90	1561,90	1563 —	1561,90	1562,90	1561,90	1560,60	1561,90	1561,90	1561,90
Marco germanico	259,87	259,87	259,50	259,87	259,25	259,85	259,65	259,87	259,87	259,87
Scellino austriaco	36,415	36,415	36,35	36,415	36,26	36,40	36,3950	36,415	36,41	37,415
Escudo portoghese	26,36	26,36	26,29	26,36	26,34	26,35	26,36	26,36	26,36	26,36
Peseta spagnola	11,684	11,684	11,6850	11,684	11,68	11,65	11,6850	11,684	11,68	11,684
Yen giapponese	2,2410	2,2410	2,25	2,2410	2,24	2,24	2,2410	2,2410	2,24	2,2410

Media dei titoli del 16 ottobre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	81,350
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,650
» 5 % (Ricostruzione)	85,900
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,125
» 5 % (Città di Trieste)	84,725
» 5 % (Beni esteri)	84,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,950
» 5,50 % » » 1968-83	83,200
» 5,50 % » » 1969-84	86 —
» 6 % » » 1970-85	88,650
» 6 % » » 1971-86	85,575
» 6 % » » 1972-87	87,775
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,750
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,700
» poliennali 7 % 1978	92,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	669,55
Dollaro canadese	682,125
Franco svizzero	230 —
Corona danese	111 —
Corona norvegese	121,285
Corona svedese	152,735
Fiorino olandese	251,99
Franco belga	17,368
Franco francese	141,325
Lira sterlina	1561,25
Marco germanico	259,76
Scellino austriaco	36,405
Escudo portoghese	26,36
Peseta spagnola	11,684
Yen giapponese	2,241

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili dal 1° gennaio 1974 al 7 febbraio 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 15 giugno 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 4101, colonna 1ª, penultimo rigo, leggere numero della tariffa « *11.02-E-II-c-1* » anzichè « *11.02-B-II-c-1* ».

(8005)

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 15 novembre 1973 al 30 novembre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 24 aprile 1974, devono essere apportate, alla pagina 2874, le seguenti rettifiche:

numero della tariffa 07.06 A, statistica codice 07.06-200 (radici di manioca, d'arrow-root e di salep, ecc.), prelievo da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya:

colonna VIII, prelievo dal 15-11-1973 al 22-11-1973, leggere « *44,85* (1) » anzichè « *zero* (1) »,

colonna IX, prelievo per il 23-11-1973, leggere « *44,85* (1) » anzichè « *zero* (1) »,

colonna X, prelievo dal 24-11-1973 al 28-11-1973, leggere « *zero* (1) » anzichè « *44,85* (1) »,

colonna XI, prelievo dal 29-11-1973 al 30-11-1973, leggere « *zero* (1) » anzichè « *44,85* (1) »;

numero della tariffa 11.02-A-II, statistica codice 11.02 050 (semole e semolini di segala), prelievo da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya:

colonna VIII, prelievo dal 15-11-1973 al 22-11-1973, leggere « *1.242,80* » anzichè « *1.535,30* »,

colonna X, prelievo dal 24-11-1973 al 28-11-1973, leggere « *1.535,30* » anzichè « *1.242,80* »;

numero della tariffa 11.02-A-III, statistica codice 11.02-070 (semole e semolini di orzo), prelievo da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya:

colonna VIII, prelievo dal 15-11-1973 al 22-11-1973, leggere « *1.229,80* » anzichè « *644,80* »,

colonna IX, prelievo per il 23-11-1973, leggere « *1.229,80* » anzichè « *352,30* »;

colonna X, prelievo dal 24-11-1973 al 28-11-1973, leggere « *644,80* » anzichè « *1.229,80* »,

colonna XI, prelievo dal 29-11-1973 al 30-11-1973, leggere « *352,30* » anzichè « *1.229,80* ».

(8006)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca privata italiana, società per azioni, in Milano, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 30 settembre 1974, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca privata italiana, società per azioni con sede in Milano, in liquidazione coatta, il dott. Bruno Pasquali è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8491)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione della revisione generale del piano regolatore generale del comune di Orzinuovi e della prima variante ad esso.

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 4 giugno 1974, n. 8531, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate la revisione generale del vigente piano regolatore generale e la prima variante ad esso, adottate con deliberazioni consiliari 3 ottobre 1971, n. 70, 22 agosto 1972, n. 63, 11 maggio 1973, n. 59 e 3 aprile 1974, n. 8, del comune di Orzinuovi (Brescia)

(7751)

Variante alle norme tecniche del piano regolatore generale del comune di Giussano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 16 luglio 1974, n. 9048, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Giussano (Milano) adottata con deliberazione consiliare 3 gennaio 1974, n. 2, relativa a modifica dell'art. 33 delle norme tecniche di attuazione del suddetto piano regolatore generale.

(7750)

Approvazione del piano di zona del comune di Legnano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 4 giugno 1974, n. 8404, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Legnano (Milano), località Mazzafame.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7753)

Approvazione del piano di zona del comune di Cuggiono

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 9 luglio 1974, n. 9008, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cuggiono (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7754)

Approvazione del piano di zona del comune di Suzzara

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 11 giugno 1974, n. 8646, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Suzzara (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7755)

Variante in ampliamento del piano consortile per l'edilizia economica e popolare di Milano, relativamente ai comuni di Buccinasco, Lacchiarella e Milano.

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 9 luglio 1974, n. 9009, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante in ampliamento del piano per l'edilizia economica e popolare, adottata con deliberazioni del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.) 26 luglio 1973, n. 118, n. 120 e n. 121, relativamente ai comuni di Buccinasco, Lacchiarella e Milano.

(7756)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli, a quattordici posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale d'archivio e del personale dattilografo della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere esecutive delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Considerato che, detratte le riserve prescritte dall'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98, risultano disponibili quattordici posti nella qualifica di coadiutore dattilografo del ruolo del personale d'archivio e del personale dattilografo della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile i quali devono essere conferiti mediante concorso, per titoli, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattordici posti di coadiutore dattilografo (parametro 120) nel ruolo del personale d'archivio e del personale dattilografo della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile, tra gli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere esecutive delle altre amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di istituto d'istruzione di primo grado.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti faranno pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio affari generali - Ufficio personale - Piazzale degli Archivi - 00100 Roma-Eur, la domanda di ammissione redatta in bollo ed i titoli elencati nel successivo art. 3 entro trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio postale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'unito modello *A*, che è parte integrante del presente bando. In ogni caso gli aspiranti devono indicare:

1) il cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il domicilio;
4) il titolo di studio posseduto;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso altre amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti; nonchè l'amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica nella stessa rivestita;
8) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dalla predetta direzione generale;
9) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso, l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario dell'ufficio comunale del luogo di residenza o da un cancelliere o dal capo dell'ufficio di appartenenza ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale, quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i militari è sufficiente il visto del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 3.

Le domande redatte in difformità da quanto sopra richiesto non saranno ritenute valide.

I titoli posseduti dai candidati verranno valutati dalla commissione esaminatrice, per un punteggio massimo complessivo di 30/30 secondo i criteri di seguito indicati:

a) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ruoli esecutivi delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con la qualifica di « ottimo » od equivalente punti 1,50/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 6/30;

b) per la media dei voti riportati nel diploma di cui all'art. 1, superiore a 7/10 se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ovvero per il giudizio superiore a « sufficiente » se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette norme, fino a punti 6/30;

c) per l'attività svolta con mansioni di copia alle dipendenze di aziende private, punti 0,50/30 per ogni anno fino ad un massimo complessivo di punti 2/30;

d) per l'attività con mansioni di copia presso enti pubblici, purchè in periodi diversi da quello considerato nella lettera *a*), punti 1 fino ad un punteggio massimo complessivo di punti 4/30;

e) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione per esami o per titoli ed esami nella carriera esecutiva presso enti pubblici ed amministrazioni statali compresa quella di appartenenza punti 1/30 e per un massimo complessivo non superiore a punti 2/30;

f) per corsi di dattilografia o stenodattilografia frequentati con esito positivo presso istituti pareggiati o legalmente riconosciuti fino a punti 3/30 per ogni corso e per un massimo complessivo non superiore a punti 6/30;

g) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di impiegato di ruolo esecutivo con la qualifica di « ottimo » od equivalente presso la D.G.A.C. punti 1/30 e fino a un massimo complessivo di punti 3/30;

h) per il possesso del diploma di scuola media superiore conseguito presso istituti statali o pareggiati o legalmente riconosciuti punti 1/30.

Art. 4.

Il possesso dei titoli da valutare ai sensi del precedente art. 3 dovrà essere dimostrato dall'aspirante trasmettendo allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine stabilito nel precedente art. 2, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione delle qualifiche ottenute. La copia verrà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione di appartenenza;

2) titolo di studio in originale od in copia. Quest'ultima dovrà essere in bollo autenticata;

3) attestato rilasciato dalle competenti aziende private riguardo all'attività svolta presso le stesse, con l'indicazione della qualifica rivestita, delle mansioni esercitate, della durata del servizio e con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;

4) dichiarazione in bollo, rilasciata dagli enti pubblici competenti, con l'indicazione della qualifica rivestita delle mansioni svolte, della durata del servizio e delle eventuali sanzioni disciplinari riportate;

5) dichiarazione in bollo, rilasciata dalle autorità competenti, riguardo all'idoneità conseguita in concorsi pubblici, di ammissione previsti nella lettera *e*) dell'art. 3;

6) attestato in bollo, rilasciato dalle autorità competenti, per ogni corso indicato nella lettera *f*) dell'art. 3, con l'indicazione dell'oggetto del corso, della durata dello stesso e del risultato conseguito;

7) originale o copia autenticata in bollo del diploma di scuola media superiore.

Art. 5.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti dalle valutazioni dei titoli, ai sensi del precedente art. 3.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente comma.

La graduatoria dei vincitori verrà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dagli stessi.

A parità di punteggio si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quelle degli idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego nel ruolo del personale d'archivio e del personale della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile, dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della suddetta direzione generale e di esse verrà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

L'idoneità all'impiego sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

L'istanza predetta si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per i mutilati e gli invalidi si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà nel disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per invalidità fisica.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori dattilografi nel ruolo di cui all'art. 1 con l'attribuzione del trattamento economico corrispondente al parametro 120 salvo l'eventuale applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Coloro che conseguiranno la nomina, decadranno dalla stessa in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparata, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale di cui sopra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1974
Registro n. 11 Trasporti foglio n. 85

ALLEGATO *A*

Schema in base al quale deve essere redatta la domanda a pena di inammissibilità al concorso, come previsto dall'art. 2 del bando (carta da bollo da L. 700)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio - Ufficio 11 personale - Piazzale degli Archivi - 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a quattordici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale d'archivio e del personale dattilografo della carriera esecutiva.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore presso . . . . il . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . . .).

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . dal . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

(8346)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dodici posti, elevati a tredici, di consigliere in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 7 (luglio), anno 1974, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 10 ottobre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1974, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 101, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami, a dodici posti, elevati a tredici, di consigliere in prova, nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1972, è sono stati dichiarati i vincitori nonchè gli idonei del concorso stesso.

(8406)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **45.**

Rettifica alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, concernente « Istituzione delle comunità montane in Campania ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per una migliore individuazione dei comuni facenti parte delle comunità montane in Campania, all'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, sono apportate le rettifiche appresso indicate:

6) *Zona omogenea del Fortore*:

comuni in provincia di Benevento: le denominazioni « Castelvetere Val Fortore », « Foiano Val Fortore » e « Montefalcone di Valfortore » sono rispettivamente rettificate in « Castelvetere in Val Fortore », « Foiano di Val Fortore » e « Montefalcone di Val Fortore ».

8) *Zona omogenea dell'Ufita*:

comuni in provincia di Avellino: la denominazione « Castelbaronia » è rettificata in « Castel Baronia ».

9) *Zona omogenea dell'Alta Irpinia*:

comuni in provincia di Avellino: le denominazioni « Conca della Campania » e « Torella Lombardi » sono rispettivamente rettificati in « Conza della Campania » e « Torella dei Lombardi ».

10) *Zona omogenea del Partenio*:

comuni in provincia di Avellino: la denominazione « Ospedaletto » è rettificata in « Ospedaletto d'Alpinolo ».

11) *Zona omogenea della Penisola Sorrentina*:

comuni in provincia di Napoli: la denominazione « Casola » è rettificata in « Casola di Napoli ».

13) *Zona omogenea Vallo di Lauro e Baianese*:

comuni in provincia di Avellino: viene eliminato « Bracigliano »;

comuni in provincia di Salerno: dopo « Sarno » viene aggiunto « Bracigliano ».

15) *Zona omogenea Terminio Cervialto*:

comuni in provincia di Avellino: alle denominazioni « Sorbo-Serpico » si sostituisce la denominazione « Sorbo Serpico »;

la denominazione « Chiusano di S. Domenico » è rettificata in « Chiusano S. Domenico ».

16) *Zona omogenea Alto e Medio Sele*:

comuni in provincia di Salerno: viene eliminato « Caposele »;

comuni in provincia di Avellino: dopo « Senerchia » viene aggiunto « Caposele ».

17) *Zona omogenea del Tanagro*:

comuni in provincia di Salerno: la denominazione « Gaggiano » viene rettificata in « Caggiano ».

20) *Zona omogenea Calore Salernitano*:

comuni in provincia di Salerno: la denominazione « Rocca d'Aspide » viene rettificata in « Roccadaspide ».

21) *Zona omogenea Alento e Monte Stella*:

comuni in provincia di Salerno: le denominazioni « Frignano Cilento » e « Lustra Cilento » sono rispettivamente rettificate in « Prignano Cilento » e « Lustra ».

Art. 2.

All'art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, al punto *a*) del primo comma, la proposizione « dove esso ha sede » viene sostituita da quella « dove essa ha sede ».

Al quarto comma dell'art. 13 della citata legge regionale la parola « conto » è rettificata in « costo ».

Art. 3.

L'art. 9 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, è sostituito dal seguente: « La giunta esecutiva della comunità è composta dal presidente della comunità e da un numero di membri non superiore ad un quarto del consiglio generale della comunità stessa ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 settembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **46.**

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali 7 marzo 1973, n. 10 e 2 gennaio 1974, n. 1, per l'annata agraria 1974-75 e con decorrenza dal 1° ottobre 1974 è autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000.

I prestiti di cui all'art. 1 della citata legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, possono essere concessi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli singoli nella misura massima di lire 5 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per lire 1 miliardo, con lo stanziamento di cui al cap. 2633 - titolo II - sezione VII, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 e, per lire 500 milioni, mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 2637 - titolo II - sezione VII, dello stato di previsione medesimo.

In conseguenza sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974:

Titolo II - Sezione VII

Cap. 2633. — Concorso regionale nella concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura: aumento da L. 1.000.000.000 a L. 1.500.000.000.

Cap. 2637. — Interventi per opere di bonifica integrale: riduzione da L. 4.000.000.000 a L. 3.500.000.000.

Art. 3.

Le somme di cui alla presente legge non impiegate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 settembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **47.**

Interventi per l'assunzione di oneri a carico della Regione per gli autoservizi in Campania dell'Istituto nazionale trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle autolinee a carattere regionale, svolto di fatto dall'Istituto nazionale trasporti (I.N.T.) S.p.a. nel periodo dal 1° gennaio 1973 al 30 settembre 1973, la giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Istituto l'erogazione di un contributo fino a lire duecentocinquanta per chilometro di percorrenza previo accertamento, da parte dell'assessore ai trasporti, circa l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti per le spese di puro esercizio.

Il contributo complessivo non potrà superare comunque la differenza fra spese di puro esercizio e gli introiti.

Art. 2.

Per l'esercizio delle autolinee a carattere regionale dell'Istituto nazionale trasporti (I.N.T.) S.p.a., in applicazione dell'articolo 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, per il periodo dal 1° ottobre 1973 al 31 dicembre 1974 la giunta regionale è autorizzata ad assumere, direttamente a carico della Regione, gli oneri gravanti sugli enti interessati, ai sensi dello stesso art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, in ragione della differenza tra gli introiti e le spese di puro esercizio, relativi al periodo anzidetto sulla base di accertamento demandato allo assessore ai trasporti e sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

La spesa derivante dalla presente legge è determinata in lire milleottocento milioni. Alla spesa di cui sopra si provvede per lire seicentomilioni utilizzando, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, lo stanziamento del cap. 161 del bilancio di previsione 1973, e per l'importo di lire milleduecento milioni lo stanziamento del cap. 684 del bilancio di previsione 1974, che con la presente legge viene istituito con la denominazione « Interventi finanziari in favore dell'Istituto nazionale trasporti », mediante prelievo di pari importo dal cap. 2530 del bilancio di previsione 1974.

Conseguentemente al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Cap. 684. — Interventi per l'assunzione di oneri a carico della Regione per gli autoservizi in Campania dell'Istituto nazionale trasporti (*di nuova istituzione*) . . . . . . L. 1.200.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. 2530. — Contributi in conto capitale per assicurare la continuità del servizio pubblico di linea e per garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile. . . . L. 1.200.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 settembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **48.**

Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di realizzare l'istituzione ed il finanziamento degli asili-nido, la Regione ripartisce tra i comuni ed i consorzi dei comuni i contributi assegnati dallo Stato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 2.

Per integrare i contributi statali previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è istituito un apposito fondo speciale regionale.

Con la legge di approvazione del bilancio sono determinati, annualmente, e per tutto il periodo di assegnazione dei contributi di cui al precedente comma, l'importo del fondo speciale ed i relativi mezzi di finanziamento.

Al fondo speciale istituito dalla presente legge possono affluire, altresì, contributi di enti pubblici e privati i cui importi saranno acquisiti all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e contestualmente assegnati al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Il fondo speciale regionale è destinato all'assegnazione di contributi straordinari a favore dei comuni e dei consorzi dei comuni che non abbiano i mezzi finanziari per l'integrazione del contributo ordinario.

Art. 4.

I comuni ed i consorzi dei comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, possono inoltrare alla Regione istanza sottoscritta dal sindaco o dal presidente del consorzio, allo scopo di ottenere il contributo ordinario per la costruzione, il riattamento o la gestione degli asili-nido.

All'istanza di contributo per la costruzione, il riattamento o la gestione dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:

a) deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale indicante:

1) la costruzione o riattamento dell'asilo. Nell'atto dovranno essere altresì precisati: disponibilità dell'area o dei locali da riattare ovvero le procedure di acquisizione di aree e di locali;

2) i dati catastali di almeno due aree o dei locali da riattare;

3) il richiamo al parere preventivamente espresso dall'ufficiale sanitario del luogo, in ordine alla idoneità della relativa area o dei locali;

4) precisazione che la costruenda o riattanda struttura edilizia è coincidente alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici locali. In mancanza dei predetti strumenti urbanistici, le aree o i locali indicati dovranno essere destinati all'uso specifico nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione di cui il comune andrà a dotarsi, qualora la commissione prevista al successivo art. 10 li ritenga idonei;

5) assunzione di impegno di far fronte con mezzi propri alla copertura della spesa eccedente il contributo richiesto;

6) impegno di destinare ad asilo-nido, permanentemente, l'edificio per il cui riattamento è richiesto il contributo;

b) attestazione del sindaco, o del presidente del consorzio dei comuni, con cui si forniscono i dati relativi ai parametri di cui all'ultimo comma del successivo art. 6;

c) attestazione dell'ufficiale sanitario circa l'idoneità dell'area o dell'edificio da adattare ad asilo-nido.

All'istanza di contributo per la gestione, dovranno altresì essere allegati:

a) documentazione relativa all'assunzione, da parte del comune o del consorzio dei comuni, della gestione dell'asilo-nido;

b) copia del bilancio preventivo corredato da relazione illustrativa;

c) copia del conto consuntivo relativo all'esercizio scaduto, nel caso di asili-nido già funzionanti;

d) documentazione circa i posti dell'asilo-nido e l'organico del personale.

Art. 5.

Il consiglio regionale determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione della politica sociale degli asili-nido ed approva, entro il 31 marzo di ogni anno, i piani di riparto dei contributi ordinari per la istituzione e la gestione degli asili-nido predisposti dalla giunta regionale entro il 28 febbraio.

Art. 6.

Per la formulazione dei criteri programmatici e la redazione dei piani annuali di riparto dei contributi ordinari e straordinari, la giunta regionale sentirà direttamente o per il tramite dell'assessore al ramo, le province, i sindaci e le altre formazioni sociali operanti nel settore dell'assistenza, e potrà altresì valersi della consulenza di enti pubblici specializzati nella ricerca, nella elaborazione e nell'esecuzione di piani riguardanti i servizi sociali.

I piani di riparto dovranno essere formulati in modo adeguato alle esigenze di ciascuna comunità locale e sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) livello dell'occupazione femminile;

b) densità demografica e numero dei minori sino a tre anni;

c) depressione economica;

d) entità del fenomeno migratorio;

e) preesistenza di servizi analoghi nel territorio del comune o del consorzio dei comuni.

Art. 7.

Dell'inclusione nei piani annuali approvati dal consiglio viene data immediata comunicazione, a cura dell'assessore del ramo, ai comuni, ai consorzi di comuni, nonchè ai presidenti delle commissioni tecnico-locali. Queste ultime dovranno curare l'espletamento della dichiarazione di idoneità dell'area o dei locali entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e darne comunicazione ai comuni o ai consorzi di comuni interessati per i successivi adempimenti di competenza.

Entro mesi tre dalla data di comunicazione da parte della commissione i predetti comuni o consorzi di comuni, dovranno inoltrare:

1) all'assessore del ramo, istanza per l'ammissione al riparto dei contributi straordinari di cui al precedente art. 3;

2) alla competente commissione:

a) progetto esecutivo dell'opera, costituito almeno dai seguenti elaborati: relazione illustrativa; computo metrico estimativo; grafici; piano parcellare grafico e descrittivo; capitolato speciale di appalto per lavori a base d'asta con l'elenco prezzi; perizia di dettaglio e disciplinare di oneri per le opere a forniture scorporate;

b) deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale avente ad oggetto: approvazione del progetto esecutivo e del relativo importo di spesa; indicazione dei mezzi finanziari destinati dal comune o dal consorzio dei comuni alla copertura della spesa eccedente il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, con menzione del capitolo di bilancio su cui è stata iscritta la differenza di spesa; i procedimenti di acquisizione di aree o di locali o, ancora, l'attestazione della loro disponibilità qualora di proprietà comunale.

Le competenti commissioni, entro i successivi trenta giorni, dovranno trasmettere, all'assessore del ramo, gli elaborati progettuali muniti del prescritto parere di approvazione tecnica del progetto.

Qualora il comune o consorzio di comuni non presenti la documentazione di cui ai punti *a*) e *b*) che precedono, è escluso dal piano annuale ed il contributo previsto per esso è attribuito, con le stesse modalità seguite per la piena assegnazione, al comune o consorzio della stessa provincia che segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso il verbale di idoneità dell'area o dei locali cessa di avere efficacia di « pubblica utilità ».

Art. 8.

La giunta regionale predispone il piano di riparto dei contributi straordinari di cui all'art. 3 della presente legge, ed approva gli atti progettuali, entro trenta giorni dalla loro ricezione.

Entro i successivi trenta giorni il consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi straordinari.

Il presidente della Regione, su deliberazione della giunta, dispone altresì l'erogazione di contributi per la gestione.

Art. 9.

I lavori devono avere inizio dopo l'avvenuta approvazione degli atti progettuali e, comunque, entro tre mesi dalla data di disponibilità del suolo o dei locali.

Per l'acquisizione di aree o locali di proprietà aliena, il comune potrà avvalersi delle procedure di esproprio ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I contributi saranno corrisposti a collaudo avvenuto. Potranno, tuttavia, essere erogati acconti al netto delle ritenute di legge in proporzione degli stati di avanzamento redatti dai direttori dei lavori e vistati dal capo dell'ufficio tecnico del comune o, in mancanza, dal sindaco.

La responsabilità tecnico-amministrativa nell'esecuzione dell'opera fa carico al direttore dei lavori, mentre all'ufficio del genio civile, competente per territorio, l'accertamento della conformità dell'opera al progetto approvato, sia sotto il profilo architettonico che distributivo. A tale uopo i comuni o i consorzi di comuni devono dare tempestiva comunicazione della data di inizio dei lavori ai relativi uffici del genio civile.

Il collaudo avverrà a norma del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, art. 91 e seguenti, a cura degli ingegneri e architetti iscritti all'abo professionale.

Il collaudatore viene nominato con decreto del presidente della giunta su designazione dell'assessore al ramo. Il relativo onere è a carico dell'ente appaltante.

Art. 10.

Presso gli uffici del genio civile capoluoghi di provincia, è istituita un'apposita commissione tecnica composta dal responsabile di tale ufficio, con funzioni di presidente, da un urbanista, funzionario dell'assessorato del ramo, dal medico provinciale, dal provveditore agli studi, dal presidente provinciale dell'O.N.M.I., da un funzionario regionale o loro delegati.

Qualora l'area ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o monumentale, la commissione sarà integrata dal sovrintendente ai monumenti della Campania o suo delegato.

La predetta commissione ha il compito di accertare l'idoneità dell'area prescelta, anche per la parte urbanistica, e di esprimere parere obbligatorio sotto il profilo tecnico, edilizio, sanitario, pedagogico, ed organizzativo sul progetto esecutivo.

Qualora la scelta dovesse ricadere su suoli o edifici diversi da quelli all'uopo previsti dal piano regolatore e dal programma di fabbricazione, la scelta stessa costituisce variante ai citati strumenti urbanistici.

La dichiarazione di idoneità dell'area prescelta per la costruzione dell'asilo-nido equivale a dichiarazione di « pubblica utilità » mentre l'approvazione degli atti progettuali da parte dell'organo regionale costituisce dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dell'opera.

L'asilo-nido deve essere istituito in zona salubre ed essere dotato di uno spazio esterno attrezzato a verde.

Ogni asilo deve essere progettato per un numero di posti non inferiore a trenta e non superiore a sessanta. Deve disporre di una sala di visita medica, di una sala di isolamento, di adeguati servizi igienici e di distinti ambienti per divezzi e lattanti, per la refezione, il gioco ed il riposo.

Lo spazio interno destinato ai bambini non potrà essere inferiore ad una superficie utile netta di mq 9 per bambino. Tra spazi interni ed esterni, comunque, la superficie di cui sopra, non dovrà essere inferiore a mq 40 per bambino.

La struttura non dovrà essere emarginata dal contesto sociale e dal panorama urbanistico, mentre dovrà esaltare il rapporto individuo ambiente. L'asilo va localizzato con altre strutture educative (scuola materna, elementare, media) in un contesto sociale ampio ed in condizioni igienico-sanitarie di assoluta garanzia quali: distanza di sicurezza da sorgenti di inquinamento e di rumore, al riparo da scoli di materie di rifiuto; acque stagnanti, da industrie rumorose e dalle quali provengano esalazioni nocive, al riparo dai venti.

Particolare attenzione occorre sia posta all'uso di una tecnologia adatta alle condizioni climatiche e geomorfologiche dell'area sulla quale s'intende localizzare l'asilo-nido. E' importante che la struttura si sviluppi ad un livello in orizzontale senza barriere architettoniche con individuazioni di percorsi continui e introspezioni visive all'interno delle quai si realizzano prospettive diverse, atte a stimolare l'inventiva e la capacità organizzativa del bambino. L'ambiente in tal modo sarà caricato di un significato funzionale preciso, cioè di collaborazione educativa.

Art. 11.

I consigli comunali e le assemblee dei consorzi dei comuni adottano il regolamento di gestione degli asili-nido, attenendosi ai seguenti criteri:

a) sono ammessi all'asilo-nido i bambini di età sino a tre anni residenti nell'area di utenza predeterminata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio, senza riguardo ad eventuali minorazioni fisico-psichiche, salvo i casi per i quali il collegio degli esperti, previsto dall'art. 14 della presente legge, esprima motivato giudizio di inopportunità. Nell'ipotesi in cui le domande di ammissione eccedono il numero dei posti disponibili, l'ordine di precedenza è stabilito con riguardo alle esigenze dei nuclei familiari;

b) il servizio sociale degli asili-nido è gratuito.

Il pagamento di una retta, il cui ammontare non dovrà in ogni caso superare il costo del servizio, potrà essere stabilito soltanto se il comune o il consorzio dei comuni non sia in grado di garantire diversamente la prestazione del servizio in modo adeguato;

c) nelle località in cui il numero degli utenti potenziali sia inferiore al minimo di cui all'art. 10, potranno costituirsi micro-nidi come unità aggregata a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti oppure come nuclei decentrati di altro asilo-nido. In tal caso la misura del contributo per la costruzione, il riattamento o la gestione è determinata dagli organi della Regione con il procedimento di cui agli articoli 6 e 10 della presente legge.

Art. 12.

I comuni o i consorzi dei comuni amministrano gli asili-nido nelle forme e nei modi previsti dalla legge comunale e provinciale per lo svolgimento della loro attività.

La gestione degli asili-nido è affidata ad un comitato nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e composto nei modi stabiliti nel regolamento di gestione.

In ogni caso, del comitato di gestione fanno parte almeno:

a) due o più rappresentanti, uno dei quali della minoranza, eletti dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale o dal comitato di quartiere ove regolarmente istituito;

b) una rappresentanza delle famiglie utenti del servizio;

c) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro designata dalle organizzazioni medesime;

d) una rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel settore dell'assistenza;

e) una rappresentanza degli operatori addetti all'asilo;

f) il medico dell'asilo;

g) il direttore didattico o un suo delegato.

Il regolamento di gestione può prevedere che del comitato facciano parte anche esperti.

Art. 13.

Il comitato di gestione dura in carica tre anni ed elegge tra i propri componenti il presidente, il vice presidente ed il segretario.

Nei comuni o consorzi dei comuni con più asili-nido deve essere assicurata l'uniformità di gestione e di indirizzo, anche mediante l'istituzione di un consiglio dei presidenti dei comitati di gestione.

Art. 14.

Il bilancio di gestione dell'asilo-nido è approvato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale.

Art. 15.

Il comitato di gestione:

1) formula il progetto di bilancio preventivo dell'asilo-nido da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio ai quali presenta altresì, allo scadere di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio, con riferimento all'attività svolta, ai risultati conseguiti, alle esigenze rilevate;

2) elabora l'indirizzo pedagogico dell'asilo-nido, con l'assistenza di un collegio di esperti di notoria competenza da istituirsi presso l'amministrazione regionale e composto da:

a) un neuro-psichiatra infantile;

b) un endocrinologo;

c) un sociologo;

d) uno psicologo;

3) elabora l'indirizzo assistenziale ed organizzativo dello asilo-nido, sentita l'assemblea di cui all'art. 15 della presente legge;

4) esprime al comune o al consorzio di comuni — che deve farne richiesta — il parere sulla gratuità od onerosità del servizio, proponendo, nella seconda ipotesi, i criteri per la determinazione della retta ed i casi di esonero;

5) decide sulle domande di ammissione all'asilo-nido, attenendosi ai criteri fissati dalla presente legge e dal regolamento di gestione;

6) propone al consiglio comunale o all'assemblea consorziale le modifiche del regolamento di gestione;

7) si pronunzia, in forma scritta, sui reclami presentati dagli utenti.

Art. 16.

Presso ogni asilo-nido è istituita l'assemblea delle famiglie e degli operatori dell'asilo.

L'assemblea deve essere sentita sulla formulazione degli indirizzi assistenziali ed organizzativi dell'asilo e sulla proroga di bilancio preventivo.

Può essere, altresì, consultata su ogni questione che interessi la gestione dell'asilo.

L'assemblea è presieduta dal sindaco, dal presidente del consorzio o loro delegati e si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; di esse è redatto verbale da trasmettere in copia al competente assessorato regionale.

Art. 17.

Il personale dell'asilo-nido si distingue in:

a) personale preposto all'attività pedagogico-assistenziale;

b) personale preposto ai servizi.

Esso è tratto dall'organico del comune e, in mancanza, è assunto mediante pubblico concorso ed inquadrato nei ruoli del personale comunale a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 18.

La pianta organica del personale preposto all'attività pedagogico-assistenziale dovrà prevedere almeno un'addetta per ogni sei bambini di età inferiore ad un anno ed almeno un'addetta per ogni dieci bambini di età superiore.

Ad uno dei preposti all'attività assistenziale-pedagogica il comune o il consorzio dei comuni conferisce il compito del coordinamento dell'asilo-nido.

Art. 19.

Il personale addetto all'educazione e all'assistenza, sino a nuova disciplina, deve essere in possesso del diploma di insegnamento nelle scuole materne, o di vigilatrici d'infanzia, o di assistenza sociale, o di puericultrice o di assistente all'infanzia.

Costituisce titolo preferenziale per l'assunzione, il diploma rilasciato a seguito di frequenza di corsi — gestiti da enti pubblici — di preparazione per operatori sociali negli asili-nido.

Art. 20.

La Regione provvede, tramite il competente assessorato al ramo, alla istituzione di corsi di perfezionamento, della durata di mesi sei, per il personale da adibire all'assistenza in conformità del precedente art. 19.

L'organizzazione generale dei corsi è demandata alle amministrazioni provinciali o comunali.

Art. 21.

Il servizio sanitario dell'asilo-nido è assicurato da un medico specializzato in pediatria e da una coadiutrice sanitaria.

Per assicurare forme specialistiche di assistenza medica e psicopedagogica, i comuni e i consorzi dei comuni possono stipulare apposite convenzioni in modo da garantire la prontezza, la continuità e l'efficienza del servizio negli aspetti diagnostici, preventivi e terapeutici.

Art. 22.

La vigilanza igienico-sanitaria è esercitata dalle unità sanitarie locali e, fino all'istituzione di queste, dall'ufficiale sanitario del comune ove ha sede l'asilo-nido.

Art. 23.

La presente legge che sostituisce quella in data 12 maggio 1973, n. 12, ha vigore per l'attuazione dei piani annuali, a decorrere da quello relativo al 1974 in poi.

Limitatamente all'anno in corso l'istanza di contributo ed i relativi allegati di cui al precedente art. 4, lettere *a*), *b*) e *c*), potranno essere depositati alla giunta entro mesi due dalla sua entrata in vigore.

I comuni elencati nelle graduatorie di priorità e quelli che risultano assegnatari di un solo contributo — rispetto alle aree richieste e ritenute idonee dalle commissioni tecniche — del piano 1973 potranno, nei termini sopraindicati, a domanda, salvo integrazione o sostituzione della documentazione amministrativa, essere ammessi a partecipare alla formazione delle graduatorie dei futuri piani di riparto.

Per i successivi adempimenti degli organi regionali e comunali, nonchè delle commissioni tecniche, saranno osservati i tempi di attuazione previsti dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 settembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **49**.

Finanziamento regionale per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di biblioteche di enti locali, potenziamento delle attività e dei servizi delle biblioteche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'intento di concorrere alla formazione socio-culturale dei cittadini e di offrire alla comunità mezzi di informazione e di svago, promuove lo sviluppo di una rete di biblioteche, mediante l'adozione di iniziative e la concessione di contributi per:

a) la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di biblioteche pubbliche di enti locali;

b) l'istituzione di biblioteche di enti locali o di interesse locale;

c) l'incremento, il miglioramento delle raccolte librarie e la dotazione di attrezzature per le biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali;

d) la conservazione, l'integrità, la compilazione e la pubblicazione di cataloghi delle biblioteche di enti locali e di interesse locale nonchè il pubblico uso delle stesse con particolare riguardo al materiale bibliografico di pregio;

e) la realizzazione di mostre di materiale storico ed artistico e la sperimentazione di nuove tecniche di animazione nell'ambito delle biblioteche di enti locali e di interesse locale;

f) il coordinamento delle attività e dei servizi delle biblioteche e di altri istituti ed iniziative culturali, anche attraverso forme associative;

g) la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle biblioteche.

La Regione, in aderenza ai principi sanciti nel proprio statuto, esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e 15 gennaio 1972, n. 8.

Art. 2.

La Regione finanzia a suo totale carico, entro i limiti dello stanziamento previsto dal successivo art. 15, la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di biblioteche pubbliche di enti locali della Campania di cui alla lettera *a*) del precedente articolo.

Art. 3.

Le concessioni dei finanziamenti, di cui all'art. 2, sono determinate sulla base di un programma regionale quinquennale di localizzazione degli interventi, proposto dalla giunta ed approvato dal consiglio regionale.

La giunta tiene conto delle richieste presentate, nella formulazione del primo piano esecutivo annuale, che deve essere definito con riferimento al programma regionale.

Per la formulazione dei successivi piani esecutivi, gli enti locali compresi nel programma saranno invitati a presentare apposita istanza.

Art. 4.

La richiesta di finanziamento di cui all'art. 2 va presentata, da parte degli enti locali, al competente assessorato regionale.

Alla domanda vanno allegati:

a) il progetto di massima delle opere da eseguire ed il preventivo di spesa;

b) una relazione illustrativa del luogo prescelto e delle caratteristiche della costruzione, nel caso si tratti di costruzione *ex novo*; del tipo di opere da eseguire, nel caso di completamento o ampliamento di locali già esistenti;

c) la deliberazione dell'organo competente dell'ente interessato, esecutiva ai sensi di legge, con cui viene approvato il progetto di massima delle opere da eseguire e la richiesta di finanziamento. Nella stessa deliberazione, l'ente, se non abbia già provveduto a tanto precedentemente, dovrà altresì assumersi l'obbligo della gestione della biblioteca, nonchè quello di destinare all'uso permanente di pubblica lettura i locali o edifici costruiti *ex novo*, ampliati o completati;

d) la dichiarazione del rappresentante dell'ente richiedente di non aver usufruito di altri analoghi contributi da parte di enti pubblici.

Art. 5.

Le richieste di finanziamento di cui al precedente articolo vengono sottoposte all'esame di apposita commissione, nominata con decreto del presidente della giunta, che esprime il proprio parere in ordine:

a) alla conformità, al programma regionale ed a modellitipo predeterminati, della costruzione, ampliamento e completamento;

b) alle caratteristiche delle opere proposte.

La commissione di cui sopra è così composta:

dall'assessore competente, che la presiede;

dal bibliotecario responsabile dell'ufficio biblioteche o da un suo delegato;

dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio o da un suo delegato.

Un funzionario amministrativo dell'assessorato agli enti locali svolge le funzioni di segretario.

Ai lavori della commissione possono essere invitati a partecipare rappresentanti degli enti locali interessati.

La commissione può altresì avvalersi della consulenza di esperti nel settore dell'edilizia bibliotecaria.

Art. 6.

La giunta formula il piano esecutivo annuale da sottoporre alle decisioni del consiglio.

Eventuali modifiche al piano annuale possono essere apportate con la procedura di cui al precedente comma.

Art. 7.

Gli enti locali, inclusi nei piani annuali esecutivi di cui all'art. 3, entro tre mesi dalla comunicazione della promessa di finanziamento, devono presentare all'assessorato competente il progetto esecutivo dell'opera.

I progetti, previo parere della commissione di cui all'art. 5, sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Art. 8.

Il finanziamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 è concesso, con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione di questa.

Con lo stesso decreto si determina:

a) la spesa riconosciuta ammissibile e da finanziare;

b) le modalità da rispettare per l'appalto dei lavori e per l'impiego delle eventuali economie;

c) l'ammontare dell'avanzamento dei lavori e le modalità di pagamento delle rate di acconto;

d) il termine entro il quale deve essere ultimata l'opera.

Art. 9.

L'approvazione dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza e di indifferibilità.

Art. 10.

L'ufficio del genio civile competente per territorio accerta l'entità dei lavori, in rispondenza ai progetti approvati, secondo stati di avanzamento firmati dal rappresentante dell'ente locale beneficiario e dal direttore dei lavori, per un importo non inferiore al trenta per cento dell'ammontare dell'appalto.

La giunta regionale nomina i collaudatori, approva gli atti di collaudo e dispone, a favore dell'ente beneficiario, il pagamento della rata di saldo.

Art. 11.

Gli enti locali ammessi al finanziamento decadono dal beneficio qualora, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di concessione nel Bollettino ufficiale della Regione, non abbiano dato effettivo inizio alla costruzione.

Art. 12.

I contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1 sono concessi a biblioteche regolarmente funzionanti, su domanda corredata da un dettagliato preventivo della spesa.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) devono essere altresì corredate da una deliberazione dalla quale risulti avvenuta la regolare istituzione della biblioteca e l'adozione del relativo regolamento secondo gli « standard » forniti dal competente assessorato.

L'erogazione dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) è subordinata alla dimostrazione delle spese sostenute.

Art 13.

La concessione dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 è determinata con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente.

Art. 14.

Il competente assessorato realizza le iniziative menzionate ai punti *e*), *f*) e *g*) dell'art. 1, di concerto con le biblioteche interessate e gli istituti che conducano attività affini o concomitanti a quelle delle biblioteche.

I provvedimenti connessi a tali iniziative vengono adottati con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente.

Art. 15.

Per gli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, è autorizzata, per il quinquennio 1974-78, la spesa complessiva di lire cinque miliardi alla copertura della quale si provvede:

per l'anno 1974, per L. 1.000.000.000 (un miliardo), con la istituzione del cap. 3197 « Contributi nelle spese di costruzione, di ampliamento e di completamento di biblioteche pubbliche di enti locali » nel titolo II, sezione XII, categoria X dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo dal fondo globale di cui al successivo cap. 3309;

per gli anni dal 1975 al 1978 per L 1.000.000.000, per ogni anno di riferimento, con i corrispondenti stanziamenti sullo stesso stato di previsione.

Le somme di cui al presente articolo non impegnate nello esercizio possono essere utilizzate in quelli successivi ai termini del successivo comma dell'art. 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 16.

All'onere dei contributi previsti nel precedente art. 1, alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*), si fa fronte, per l'anno 1974, con i fondi inseriti ai capitoli 156, 157, 1676, 1690, 1691, 1692 e 3196 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 e, per gli anni successivi, con i corrispondenti stanziamenti del medesimo stato di previsione.

All'onere della iniziativa di cui alla lettera *e*) del precitato art. 1 si provvede, invece, per l'anno 1974, mediante l'istituzione del cap. 169 « Contributi per la realizzazione di mostre di materiale storico ed artistico e per la sperimentazione di nuove tecniche di animazione nell'ambito di biblioteche di enti locali e di interesse locale » nel titolo I, sezione II, categoria IV dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974, prelevando l'occorrente somma di L. 50.000.000 dal fondo globale iscritto al cap. 1864 del medesimo stato di previsione, che, per l'effetto, si riduce di pari importo e, per gli anni successivi, con i corrispondenti stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 settembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. 50.

Misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della regione Campania per il quinquennio 1974-78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, per la formazione del piano sanitario regionale, istituisce, con decreto del presidente della giunta, su proposta degli assessori per l'igiene e la sanità e per il bilancio e la programmazione, un comitato tecnico-scientifico.

Tale comitato, composto da dieci tecnici di comprovata capacità, è presieduto dal presidente della giunta o da un assessore da lui delegato e dura fino alla entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario.

Per la rilevazione e la elaborazione dei dati occorrenti alla formazione del piano sanitario regionale e per ogni opportuna collaborazione al comitato di cui ai commi precedenti, la giunta è autorizzata ad avvalersi di centri ed istituti altamente specializzati in materia.

Art. 2.

Nel quadro e a stralcio del piano sanitario regionale di cui al precedente articolo, la giunta presenta al consiglio, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il piano ospedaliero regionale, per il quinquennio 1974-78, di cui all'art. 29 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La giunta presenta al consiglio il piano sanitario regionale entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla promulgazione della legge di approvazione del piano ospedaliero regionale è fatto divieto di procedere alla istituzione di nuovi ospedali, alla soppressione di quelli esistenti, nonchè ad opere di costruzione, ampliamento e trasformazione.

Inoltre è fatto divieto di istituire nuove divisioni, sezioni o servizi ospedalieri e, comunque, ampliamenti delle piante organiche esistenti, salva la sussistenza di motivi di urgenza rappresentati dall'ente ospedaliero.

Sono fatte salve le iniziative e le opere di adattamento dovute ad esigenze di funzionalità, di somma urgenza e di eccezionale evenienza, sempre che non comporti aumenti nel numero dei posti letto e sia accordata, allo scopo, espressa autorizzazione dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1.

Art. 4.

Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e quella della legge di promulgazione del piano ospedaliero regionale, è consentito agli enti ospedalieri l'acquisto delle sole attrezzature utilizzabili per le divisioni già esistenti, indicandone nelle deliberazioni di acquisto l'esatta destinazione.

Art. 5.

L'assessore per l'igiene e la sanità, allo scopo di accertare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge potrà disporre, in qualsiasi momento, ispezioni presso gli enti ospedalieri.

In caso di violazione della presente legge, l'assessore, dopo avere contestato all'amministrazione interessata l'infrazione commessa e concesso un breve termine per eventuali controdeduzioni, può richiedere al presidente della giunta regionale di disporre, previa deliberazione della giunta, quei provvedimenti che si rendessero necessari nel singolo caso per non compromettere le finalità della programmazione ospedaliera.

Art. 6.

Le spese relative al funzionamento del comitato tecnico-scientifico ed alle prestazioni dei centri ed istituti specializzati di cui al precedente art. 1, sono previste in lire duecento-milioni per gli anni 1974 e 1975 e graveranno per lire centomilioni sul cap. 1466, titolo I, sezione XI, rubrica n. 3 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 e per lire centomilioni sull'apposito capitolo che sarà istituito nel bilancio di previsione dell'anno finanziario 1975.

Art. 7.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 settembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. 51.

Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti delle pubbliche autolinee in concessione, il cui trattamento è regolato dalla normativa ANAC (contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti auservizi in concessione), verrà erogato per l'anno 1973, in nome e per conto dello Stato, un aumento di L. 22.000 al netto degli oneri riflessi da parte dei datori di lavoro sulla retribuzione mensile nonchè sulla tredicesima mensilità 1973, elevando la misura dell'attuale mezza mensilità della quattordicesima mensilità 1973 ad un'intera mensilità integrata dalle predette L. 22.000.

Art. 2.

Alle stesse aziende dovrà essere inoltre erogato un importo pari all'ammontare degli oneri previdenziali e contributivi scaturenti dagli aumenti che saranno corrisposti ai lavoratori da esse dipendenti per effetto del precedente art. 1.

Art. 3.

L'assessore regionale ai trasporti provvederà a tutte le operazioni preliminari e necessarie nonchè di accertamento e di conguaglio, per la erogazione alle singole imprese esercenti delle somme occorrenti per la corresponsione ai lavoratori dipendenti degli aumenti di cui al precedente art. 1, nonchè degli importi di cui agli articoli 2, 4 e 5.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata ad estendere la erogazione ai dipendenti delle pubbliche autolinee in concessione, il cui trattamento è regolato dalla normativa ANAC, della somma di L. 22.000 ad integrazione della retribuzione mensile, dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1974.

La tredicesima e quattordicesima mensilità 1974 verranno integrate con un aumento analogo a quello stabilito nel precedente art. 1 per la tredicesima e quattordicesima mensilità 1973.

Art. 5.

La giunta regionale è inoltre autorizzata ad erogare alle aziende concessionarie, di cui all'articolo precedente, un importo pari all'ammontare degli oneri previdenziali e contri-

butivi scaturenti dagli aumenti che saranno corrisposti ai lavoratori dalle stesse dipendenti, per effetto del precedente art. 4.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge non si applicano nel caso che la materia sia diversamente regolata da successivi provvedimenti dello Stato o con accordi sindacali.

Art. 7.

Per le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, comprensive degli oneri finanziari di cui al successivo art. 10, è autorizzata per l'anno 1974 l'anticipazione di lire 900 milioni a carico del cap. 3533 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 con la seguente denominazione: « Anticipazione per conto dello Stato - erogazioni alle aziende concessionarie di autoservizi (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico del personale dipendente ».

Art. 8.

Il rimborso da parte dello Stato dell'anticipazione, comprensiva degli oneri finanziari di cui al precedente art. 7, sarà introitato nel cap. 46-*ter* che si istituisce parimenti per l'importo di lire 900 milioni, in correlazione al cap. 3533 della spesa, nello stato di previsione della entrata 1974 con la seguente denominazione: « Rimborsi di somme anticipate per conto dello Stato - erogazioni alle aziende concessionarie di autoservizi (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico al personale dipendente ».

Art. 9.

La spesa derivante dagli articoli 4 e 5 della presente legge è determinata in lire 450 milioni.

Alla spesa di cui sopra si provvede utilizzando lo stanziamento del cap. 685 dello stato di previsione della spesa 1974, che con la presente legge viene istituito con la denominazione « Erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico al personale dipendente per l'anno 1974 », mediante prelievo di pari importo dal cap. 1864 del medesimo stato di previsione 1974.

Conseguentemente al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Cap. 685. — Erogazioni alle aziende concessionarie di autoservizi (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico al personale dipendente per l'anno 1974 (*di nuova istituzione*) . . . . L. 450.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. 1864. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso . . . . L. 450.000 000

Per effetto di quanto sopra, l'elenco n. 4 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso (titolo I, sezione XIII, cap. 1864) » di cui all'art. 10 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 21 « Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1974 », viene integrato con il presente provvedimento.

Art. 10.

La giunta è autorizzata ad estinguere le anticipazioni effettuate dagli istituti di credito tesorieri della Regione per le esigenze di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, comprensive dei relativi oneri.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 settembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. 52.

Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente: Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 30 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente « Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della regione Campania » è come di seguito modificato:

« Art. 30. — Per eccezionali esigenze di servizio possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario che, in ogni caso, non possono essere forfettizzate.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono preventivamente autorizzate e non possono eccedere, per ciascun dipendente, il limite di trenta ore mensili e di centottanta ore complessive annue, fatta eccezione per il personale comunque impegnato per le sedute del consiglio regionale, della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio, del comitato e delle sue sezioni di controllo e delle commissioni consiliari permanenti, per il quale, con deliberazione rispettivamente della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è fissato entro un massimo di trecentosessanta ore annue.

In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla entrata in vigore della legge regionale sull'organizzazione e funzionamento degli uffici regionali e sulla delega delle funzioni amministrative agli enti locali, il personale addetto agli uffici di cabinetto del presidente della giunta e degli assessori regionali, del presidente del consiglio e delle commissioni consiliari permanenti, nel numero stabilito con apposito atto della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, i segretari del consiglio, della giunta regionale e delle commissioni consiliari permanenti, possono essere preventivamente autorizzati ad effettuare lavoro straordinario entro il limite massimo di sessanta ore mensili ».

Art. 2.

L'art. 32 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente « Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della regione Campania » è sostituito dal seguente:

« Al personale della Regione, comandato in missione per ragioni d'ufficio fuori dell'ordinaria sede di servizio, compete l'indennità di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge regionale, per ogni giornata di trasferta o per frazione di giornata eccedente le sei ore.

La misura dell'indennità è aumentata del cinquanta per cento per missioni all'estero.

Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località distanti sino ad 80 chilometri dalla ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali località siano collegate alla sede stessa da almeno quattro coppie giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di trasporto.

Per le missioni di durata inferiore alle ventiquattro ore e superiore a cinque ore, spetta l'indennità in misura di un ventiquattresimo per ogni ora. Sono escluse dal computo le frazioni inferiori ai trenta minuti.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri, le indennità di trasferta di cui ai precedenti commi del presente articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto alla lettera *d*) del successivo comma.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 30 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ecc.);

d) nelle località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio;

e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

Per il rimborso delle spese di viaggio si applicano le norme in vigore per i dipendenti civili dello Stato, ad eccezione della indennità chilometrica in caso di uso, preventivamente autorizzato, di automezzo proprio, che è stabilita in lire quarantacinque a chilometro.

La missione deve essere preventivamente autorizzata dal presidente del consiglio o dal presidente della giunta, secondo le rispettive competenze.

Il presidente della giunta può delegare gli assessori regionali e funzionari del livello direttivo ed il presidente del consiglio regionale il questore al personale ad autorizzare le missioni del personale dipendente, e, purchè le missioni stesse siano compiute nell'ambito del territorio regionale, anche l'uso del proprio mezzo di trasporto.

In materia di trattamento economico di missione del personale regionale trovano applicazione, in quanto compatibili con le presenti norme, le disposizioni di legge sul trattamento economico di missione del personle statale ».

Art. 3.

L'art. 36 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente « Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale » è sostituito dal seguente:

« Art. 36. — Il personale dello Stato trasferito alla Regione a norma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1970, n. 281, è inquadrato, a tutti gli effetti, nel personale di ruolo della Regione con decorrenza dal 1° aprile 1972 ancorchè abbia assunto servizio presso gli uffici regionali in data successiva.

L'inquadramento è disposto nel livello corrispondente alla carriera di provenienza. Il servizio comunque precedentemente prestato presso qualsiasi ente pubblico, anche diverso da quello di diretta provenienza, è valutato:

a) per intero se prestato nella stessa carriera;

b) per tre quarti se prestato nella carriera immediatamente inferiore;

c) al cinquanta per cento se prestato in altre carriere inferiori;

d) per intero se prestato nelle soppresse carriere speciali e trasformate in carriere direttive con legge.

Il personale dello Stato di cui al presente articolo ed a quello successivo appartenente a ruoli atipici o che comunque fruiva di parametri differenziati rispetto alle tradizionali carriere dello Stato, viene inquadrato nella carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza al momento del trasferimento o del comando presso la Regione ed il servizio prestato nell'amministrazione di provenienza viene valutato per intero.

I dipendenti i quali, all'atto del trasferimento, godevano di un trattamento economico più vantaggioso, hanno diritto a percepire la differenza fra il trattamento di origine ed il trattamento regionale come assegno « ad personam » non riassorbibile ma pensionabile.

Il personale dei disciolti enti di diritto pubblico ENALC, INAPLI ed INIASA, trasferito alla regione Campania ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e del decreto ministeriale 1° agosto 1972, è inquadrato, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, a tutti gli effetti, nel personale di ruolo della Regione con decorrenza dal 1° luglio 1972.

Per il personale didattico che abbia prestato la propria attività a tempo determinato nei centri di formazione professionale il servizio prestato è valutato:

1) per un intero anno solare nel caso sia stato prestato per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nello anno addestrativo e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali;

2) in misura proporzionale, rapportata a dodicesimi se invece l'incarico, di durata complessivamente superiore a sei mesi, è stato conferito con l'attribuzione di ore settimanali di insegnamento inferiori a 12 e con un minimo di 6 ore.

I posti necessari per inquadrare il personale di cui ai precedenti commi che sia stato collocato a riposo o sia comunque cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra la data di trasferimento e quella di entrata in vigore della presente legge, non sono da computarsi tra i disponibili ai sensi dell'art. 38 dovendosi negli stessi inquadrare, nei termini e con le modalità di cui all'art. 37, il personale che in effetti già li occupa per comando ».

Art. 4.

L'art. 37 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente: « Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della regione Campania » è sostituito dal seguente:

« Art. 37. — Sono inquadrati a domanda nel personale della Regione i dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici, di ruolo e non di ruolo, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge regionale, prestano comunque servizio in posizione di comando o di distacco o di temporanea assegnazione presso la Regione, anche se i formali provvedimenti non siano resi esecutivi entro la predetta data.

La domanda deve essere presentata dal dipendente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale.

E' altresì inquadrato nei ruoli della Regione il personale di ruolo che assume servizio a seguito di comando o distacco richiesto prima della data di entrata in vigore della presente legge ed a seguito di comando richiesto in applicazione del penultimo comma dell'art. 38.

L'inquadramento è disposto — anche in soprannumero rispetto al contingente di ogni singolo livello funzionale purchè nei limiti del contingente complessivo fissato per ciascuno dei due ruoli regionali di cui all'art. 1 — con decorrenza dalla data di effettiva immissione nei ruoli regionali.

Per il servizio prestato presso la Regione, tra la data di comando o di distacco e quella effettiva dell'inquadramento, viene corrisposto un assegno « una tantum » pari alla differenza tra il trattamento economico conseguente all'inquadramento e quello già in godimento, comprensivo delle somme eventualmente percepite dalla Regione a titolo diverso da compensi in deroga o per incentivazione per prestazioni eccezionali o per indennità di missione.

Parimenti, ai fini dell'attribuzione del trattamento economico regionale al personale di cui al precedente art. 36, non si terrà conto dei compensi a qualsiasi titolo percepiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano stati rapportati ad ore di lavoro straordinario preventivamente autorizzate ed effettivamente rese.

Si applicano le disposizioni di cui al comma secondo, terzo e quarto dell'art. 36 ».

Art. 5.

L'art. 38 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente: « Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della regione Campania » è sostituito dal seguente:

« Art. 38. — Il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione in forza del disposto di cui alla VIII disposizione transitoria della Costituzione, non compreso tra quello di cui ai precedenti articoli 36 e 37 o distaccato da enti diversi, viene inquadrato a domanda, nei ruoli del personale della Regione.

L'inquadramento avviene, previa apposita prova di idoneità effettuata secondo le modalità che saranno stabilite dalla giunta o dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nel livello ausiliario, per coloro che svolgano mansioni ausiliarie, e, nel livello esecutivo per tutti gli altri ancorchè utilizzati per svolgere mansioni superiori.

L'inquadramento di cui ai precedenti comma è condizionato dal possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *e*) del secondo comma dell'art. 5.

Il detto personale viene inquadrato agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio.

Per il personale assegnato ai gruppi consiliari non si applicano le limitazioni di cui ai comma precedenti.

Per completare le occorrenze di primo impianto, entro il termine ultimo ed improrogabile del 30 settembre 1974, i posti che, da un raffronto tra la consistenza della pianta organica e quella del personale avente diritto all'inquadramento ai sensi degli articoli 36 e 37 e del primo comma del presente articolo dovessero risultare disponibili, potranno essere coperti, in via

transitoria, in misura del 40 per cento, da personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici da richiedersi per comando.

Nel termine predetto si potrà provvedere altresì al comando di personale in sostituzione di quello di cui al terzo comma del precedente art. 37 ».

Art. 6.

Dopo il quarto comma dell'art. 39 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, recante: « Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della regione Campania » va aggiunto il seguente comma:

« Le mansioni di autista, sempre che il dipendente sia munito del prescritto titolo di studio, sono parimenti inserite nel livello funzionale esecutivo, modificando conseguentemente la tabella *A* allegata alla presente legge ».

Art. 7.

La tabella *E*/1 allegata alla legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, relativa ai contingenti numerici di personale assegnati a ciascun livello funzionale è sostituita dalla tabella *E*/1 allegata alla presente legge modificativa.

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge, valutabile in lire cinquecentocinquantamilioni, si farà fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nelle spese correnti del bilancio regionale 1974 di cui ai capitoli 19, 20, 21, 22, 23, 188, 189, 190, 191, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, che presentano tutti la sufficiente disponibilità.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 settembre 1974

CASCETTA

TABELLA *A*

LIVELLI FUNZIONALI E QUALIFICHE DEL PERSONALE DI RUOLO

Livello	Qualifica	Titolo di studio
Direttivo	Funzionario	Diploma di laurea
Concetto	Collaboratore	Diploma di scuola superiore
Esecutivo	Coadiutore (1)	Diploma di scuola media inferiore
Ausiliario	Commesso, autista, agente tecnico, operaio qualificato, operaio specializzato, custode, bidello	Licenza elementare
Operaio (2) . . .	Inservienti	Licenza elementare

(1) In questa qualifica sono compresi anche gli archivisti, gli applicati, i dattilografi, gli operatori meccanografici, le guardie, i sorveglianti idraulici, i telefonisti, gli autisti (quando questi ultimi risultino in possesso del relativo titolo di studio).

(2) Si tratta di operai generici che non hanno qualifiche considerate nelle categorie ausiliarie.

TABELLA *E*/1

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Livello	Amministrazione regionale in senso proprio	Formazione professionale	Comitato di controllo	Totali
Direttivo	370	41	59	470
Concetto	593	213	74	880
Esecutivo	866	354	137	1.357
Ausiliario	167	77	36	280
Operaio	50	—	—	50
Totali . . .	2.046	685	306	3.037

(8160)

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. 53.

Norme per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato. Revoca del trattamento economico di missione previsto dalla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 20 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A far tempo dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio in posizione di comando presso gli uffici regionali che abbia inoltrato, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 37 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, la domanda di inquadramento nei ruoli regionali è inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale della regione Campania fatti salvi i provvedimenti di immissione in ruolo.

Il personale comandato che assumerà servizio ai sensi del disposto degli articoli 37 e 38 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni sarà immesso nei ruoli regionali con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di inquadramento che dovrà comunque essere presentata entro 30 giorni dalla assunzione in servizio.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa il diritto alla corresponsione dell'indennità di missione in favore di tutto il personale avente diritto ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 5.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 settembre 1974

CASCETTA

(8161)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742730)